



DDL di conversione in legge del Decreto-legge c.d. PNRR

Nota di Aggiornamento

21 aprile 2023



1. Premessa	2
2. Revisione della <i>governance</i> del PNRR	4
3. Semplificazioni amministrative e riduzione tempi di pagamento della PA	6
4. Misure in materia di ricerca	10
5. Misure in materia infrastrutture e trasporti	11
6. Misure in materia di giustizia	11
7. Misure in materia ambientale ed energetica	12
8. Misure in materia di coesione	15

1. Premessa e valutazione d'insieme

Il Parlamento ha approvato, in via definitiva, il DDL di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (di seguito anche: DL o decreto), recante una serie di interventi volti a favorire l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché misure per l'attuazione delle politiche di coesione.

Come Confindustria ha già avuto modo di evidenziare, l'attuazione e le eventuali modifiche al PNRR sono temi rilevanti non solo sul versante economico e della crescita del PIL, ma anche nella prospettiva della *governance* economica europea. La corretta implementazione del Piano, infatti, è condizione necessaria per innalzare i tassi di crescita nei prossimi anni e rendere più resiliente l'economia italiana. Allo stesso tempo, solo dalla diligente attuazione del Piano deriverà, per l'Italia, quella credibilità necessaria - non solo in vista della decisiva partita della riforma del Patto di Stabilità e Crescita, ma anche - per ottenere le rimodulazioni del Piano stesso suggerite dall'emergenza bellica.

Il Governo ha avviato le interlocuzioni con le istituzioni europee per l'adeguamento del PNRR dopo l'approvazione del RePowerEU. A giudizio di Confindustria, alcune modifiche sono senz'altro necessarie, ma dovranno essere mirate e non minare l'ambizione del Piano, agendo non sulle riforme ma sul versante degli investimenti, soprattutto per tener conto delle problematiche riguardanti la disponibilità e i costi di materie prime, materiali di costruzione e prodotti energetici. In questo scenario, la fattibilità economica e il rispetto delle tempistiche sono le due principali variabili per l'implementazione del PNRR, dal lato degli investimenti.

In questa direzione, gli interventi introdotti dal DL in esame sono senz'altro degni di nota: *in primis*, la profonda revisione della **governance** collegata all'attuazione del PNRR e le misure volte a **rafforzare la capacità delle amministrazioni** titolari delle relative misure e dei soggetti attuatori, nonché ad **accelerare e snellire le procedure**, specie con riferimento all'affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.

In particolare, con riferimento alla *governance*, il DL - ribaltando la precedente impostazione - **rafforza** il ruolo di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio, all'interno della quale istituisce la Struttura di missione, che diventa l'architrova della *governance* del PNRR, punto di contatto per la sua attuazione, nonché dei rapporti con le istituzioni di Bruxelles.

Gli interventi sulla *governance* sono, in linea di principio, condivisibili, anche perché dovrebbero assicurare maggiore coerenza e fluidità nei processi attuativi. Al contempo, trattandosi di una revisione significativa dei precedenti assetti ed equilibri, sarà fondamentale assicurare un'efficiente e tempestiva gestione del conseguente assestamento delle strutture tecniche, così da scongiurare il rischio di ritardi o rallentamenti nell'attuazione del Piano nell'anno in cui, peraltro, è atteso l'incremento più significativo della spesa da esso finanziata.

Inoltre, nel nuovo assetto viene soppresso il **Tavolo per il partenariato** economico, sociale e territoriale, le cui funzioni sono assorbite dalla Cabina di regia. Al riguardo, se da un lato il più alto livello di coinvolgimento potrà garantire un confronto più puntuale e costruttivo con gli attori sociali, dall'altro sarà importante assicurare una loro effettiva partecipazione che, nella nuova impostazione, non è "automatica". Infatti, per l'implementazione del PNRR è essenziale, oltre alla determinazione delle forze politiche, un reale e forte ingaggio di quelle

sociali. In questa direzione, è apprezzabile che si sia, nel frattempo, già tenuta la prima riunione della Cabina di regia con la presenza delle parti sociali.

Su un versante diverso - ma connesso - apprezzabili le misure volte a potenziare la **capacità amministrativa**, storico elemento di debolezza del nostro Paese e che ha rappresentato, fin dall'inizio, una delle principali sfide legate al PNRR.

Tra gli altri capitoli di intervento, importanti e in linea generale condivisibili quelli in tema di:

- **giustizia**, con riguardo al nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, con disposizioni volte a rafforzarne l'attrattività e a introdurre un regime temporaneo di semplificazione dell'accesso;
- **energia e ambiente**, con apprezzabili interventi volti ad accelerare lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile, semplificare i procedimenti autorizzativi per gli impianti da fonti rinnovabili, rivedere il regime transitorio per l'individuazione delle aree idonee e introdurre una disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, per assicurare il rispetto dei cronoprogrammi del PNRR;
- **semplificazione amministrativa**, con modifiche alla procedura di VIA che, in linea con le richieste di Confindustria, rimuovono adempimenti che appesantiscono gli oneri a carico del proponente, nonché in materia di infrastrutture digitali, che recepiscono le proposte degli operatori del settore e che Confindustria ha sostenuto;
- **ricerca**, con misure dirette a rafforzare le competenze e le partnership pubblico-privato;
- **politiche di coesione**, per migliorarne la programmazione, il coordinamento e la valutazione, nell'ottica di favorire l'integrazione con il PNRR. Da valutare con attenzione la soppressione dell'Agenzia della Coesione, per il rischio di una fase di incertezza, nel delicato frangente della chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020.

Durante l'**iter parlamentare**, sono state apportate alcune modifiche che non incidono sulla nuova *governance* del Piano ma che, tra le altre, introducono interventi funzionali al raggiungimento di alcuni target del PNRR.

Il riferimento è, ad esempio, agli emendamenti approvati che introducono misure volte alla tutela del territorio e della risorsa idrica, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture per il contrasto del dissesto idrogeologico, nonché modifiche che prevedono l'esenzione dalla VIA, fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile e dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile ricadenti nelle aree contemplate dal "Piano Terna".

Inoltre, in linea con una proposta di Confindustria, è stato approvato un emendamento che, per consentire il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale e, quindi, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga, estende la proroga di 24 mesi della validità di tutti i titoli abilitativi a quelli rilasciati o formati fino all'entrata in vigore del decreto-legge.

Di rilievo anche le modifiche approvate in tema transizione 4.0, in particolare per le attività di controllo e rendicontazione, rispetto alle quali il MIMIT è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare procedure e modalità per la messa a disposizione e lo scambio di dati, informazioni e documentazione rilevanti per i controlli.

Di seguito, un'analisi delle misure di interesse, con evidenza delle principali modifiche approvate in sede di conversione in legge.

2. Revisione della *governance* del PNRR

Il DL interviene in modo significativo sulla *governance* del PNRR, modificando la precedente impostazione del DL n. 77/2021: l'effetto complessivo è di rafforzare il ruolo e le prerogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infatti, il fulcro della *governance* viene spostato dal MEF alla Presidenza del Consiglio: la **Struttura di missione PNRR** – istituita dal DL – diventa la vera “architrave” tecnica sul Piano e rappresenterà il punto di contatto nazionale per la sua attuazione, nonché per la verifica dell'andamento dell'attuazione e della coerenza del Piano stesso rispetto a obiettivi e traguardi concordati con l'UE. Inoltre, gli organismi di *governance* che il DL n. 77/2021 aveva posto in capo alla Presidenza del Consiglio vengono profondamente rivisti.

Nel dettaglio, il DL istituisce presso la Presidenza del Consiglio e fino al 31 dicembre 2026 la Struttura di missione PNRR, cui trasferisce le funzioni della Segreteria tecnica, come ampliate dallo stesso provvedimento. L'organizzazione della Struttura di missione verrà definita con DPCM, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DL (art. 2).

Nel merito, tra i compiti della Struttura di missione – che, come visto, diviene il punto di contatto con la Commissione UE – si segnalano: il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR (Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR) e la verifica (assieme all'Ispettorato, su cui v. *infra*) della coerenza dell'attuazione rispetto agli obiettivi programmati, con conseguente previsione di misure correttive.

Inoltre, il DL attribuisce nuove funzioni alla Segreteria tecnica – che, quindi, passano alla Struttura di missione – tra cui: *i*) elaborare e trasmettere alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR; *ii*) segnalare le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi; *iii*) vigilare sull'osservanza, da parte delle amministrazioni centrali, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi elaborati dalla Cabina di regia; *iv*) indicare al Presidente del Consiglio le azioni utili al superamento delle criticità, a loro volta segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto (art. 1).

Si prevede poi la **soppressione del Tavolo per il partenariato** economico, sociale e territoriale e lo spostamento delle sue funzioni presso la Cabina di Regia (art. 1). Infatti, si stabilisce che alle sedute dalla Cabina parteciperanno, tra gli altri, anche i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con DPCM, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL (fino al DPCM parteciperanno gli enti e le organizzazioni che oggi siedono al Tavolo). L'intervento si presta a una valutazione in contropiede: se, da un lato, lo spostamento delle funzioni del Tavolo alla Cabina innalza il livello di coinvolgimento, dall'altro, stando alla formulazione delle norme esaminate, la partecipazione degli attori sociali alle riunioni della Cabina non sembra essere automatica. Occorrerà dunque verificare l'attuazione del nuovo assetto per far sì che, nei fatti, garantisca un effettivo coinvolgimento.

Rimane confermata l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, anch'essa istituita dal DL 77 presso la Presidenza del Consiglio, cui viene sottratta una delle sue funzioni, trasferita alla Struttura di missione: individuare, sulla base delle segnalazioni

trasmesse dalla Cabina di regia, gli ostacoli all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti da disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative, proponendo i conseguenti rimedi.

Quanto al ruolo del MEF che, come accennato, appare ridimensionato, il provvedimento sostituisce il Servizio centrale per il PNRR, istituito dal DL 77, con un ufficio presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato denominato **Ispettorato Generale per il PNRR** (art. 1). I compiti dell'Ispettorato vanno dal coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, al controllo e rendicontazione all'Unione europea, alla gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del Piano.

Il DL prevede, poi, che i Ministeri possano essere riorganizzati nella struttura di livello dirigenziale generale, ovvero nell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte alla gestione del PNRR. L'intervento è funzionale ad agevolare il ricambio in queste posizioni direttive, fino a oggi sottratte a forme di *spoil system*.

Il provvedimento interviene poi sulla disciplina dei **poteri sostitutivi e di superamento del dissenso**, riducendo della metà (da 30 a 15 giorni) i termini dell'intimazione ad adempiere per il soggetto attuatore, dopo la quale, su proposta del Presidente del Consiglio o dei Ministri competenti, i poteri sostitutivi possono essere esercitati (art. 3). Inoltre, si prevede la possibilità che sia lo stesso Consiglio dei Ministri – con la delibera finalizzata a individuare il soggetto deputato ad adottare gli atti o provvedimenti necessari a garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto e a fronte di perdurante ritardo o inerzia – ad autorizzare tale soggetto a derogare a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.

Nell'ottica di un migliore coordinamento nella gestione dei fondi PNRR, di quelli strutturali europei e nazionali, il DL introduce poi disposizioni utili ad assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalle normative di settore (art. 5). Si semplifica anche il procedimento di erogazione delle risorse, da versare a titolo di anticipazione, destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, compresi gli enti territoriali (art. 6).

In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali del **PNC**, il DL stabilisce poi che, con decreto del MEF di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, entro 60 giorni si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del PNC, ferma restando la necessità che sia assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea (art. 7).

Nelle more dell'adozione del decreto, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo per le opere indifferibili, di cui all'art. 26, co. 7, del DL n. 50/2022.

Infine, si prevede una sospensione temporanea dei termini per gli obiettivi iniziali, intermedi e finali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, che

sono soggetti alla procedura di notifica alla Commissione europea. In particolare, tali termini sono sospesi durante l'arco di tempo compreso tra la notifica dell'intervento e quella della relativa decisione di autorizzazione da parte della Commissione. Nel caso siano dichiarati incompatibili col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell'Amministrazione titolare per le finalità del PNC (art. 7).

3. Semplificazioni amministrative e riduzione tempi di pagamento della PA

Il DL reca una serie di misure in materia di **rafforzamento della capacità amministrativa** che riguardano, tra l'altro:

- le amministrazioni titolari delle misure PNRR e i soggetti attuatori, per i quali si prevede, tra l'altro: *i)* l'innalzamento al 50% della percentuale di incarichi dirigenziali a contratto fino al 31 dicembre 2026; *ii)* per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di erogare l'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei contratti pubblici anche al personale con qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti del PNRR, in deroga agli attuali limiti in tema di salario accessorio e complementare (art. 8);
- l'istituzione, presso il Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di un **Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici**, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno o da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, nonché i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico (art. 9);
- il comparto giustizia, con riferimento ai magistrati (art. 10);
- l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con una dotazione complessiva di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 (art. 11).

Inoltre, fino al 31 dicembre 2026, il divieto per le PA di attribuire incarichi dirigenziali retribuiti a lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza (ai sensi dell'art. 5, co. 9 del DL n. 95/2012) non trova applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari (art. 8). Al riguardo, in prima lettura, è stato approvato un emendamento che estende tale deroga anche alle ipotesi di incarichi conferiti previa (mera) informativa alle Commissioni parlamentari.

Il DL reca poi misure per **accelerare e snellire le procedure amministrative**.

In particolare, prescrive misure di semplificazione in tema di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, che modificano le corrispondenti misure del DL n. 77/2021, stabilendo, tra l'altro, che (art. 14):

- gli atti normativi o i provvedimenti attuativi del PNRR e dei cicli di programmazione nazionale e Ue 2014-2020 e 2021-2027, sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni (esclusi quelli già iscritti all'ordine del giorno), possano essere adottati qualora il parere non sia reso entro 20 giorni;

- nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente per la realizzazione dell'opera possa proporre al Ministro dell'ambiente di disporre l'esenzione dalle disposizioni in tema di VIA, secondo la procedura di cui all'art. 6 del Codice dell'ambiente;
- la progettazione e l'esecuzione dei lavori di tipo infrastrutturale o edilizio possano essere affidate sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica a condizione che il progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici. In tal caso, la conferenza di servizi sul progetto di fattibilità è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata e la determinazione conclusiva, oltre ad approvare il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, comprende il provvedimento di VIA e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera stessa, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ai fini urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio;
- la possibilità per i soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica, strettamente connesse agli interventi PNRR, di stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore;
- siano prorogate al 31 dicembre 2023 le misure (derogatorie al Codice degli appalti) del DL n. 77 in tema di affidamenti sopra e sottosoglia, nonché alcune misure contenute nel DL n. 32/2019, c.d. Decreto Sblocca cantieri. Con specifico riferimento ai contratti pubblici di servizi e forniture, si rileva che la previsione di due sole modalità di affidamento sottosoglia – l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando – seppur in riferimento agli interventi finanziati con risorse previste dal PNRR e dal PNC, può determinare, di fatto, possibili ricadute in tema di trasparenza, per effetto e all'uso esclusivo di queste due forme di affidamento. Inoltre, la previsione del ricorso alternativo, in caso di procedura negoziata senza bando, ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo può, potenzialmente, andare a detrimento della qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso, in quanto le stazioni appaltanti si ritroveranno, nei fatti, a preferire l'uso del criterio del minor prezzo a danno dell'OEPV.
- per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra PA ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990;
- siano ridotti alla metà i termini previsti dal TU in materia di espropriazione per pubblica utilità, a eccezione del termine di 5 anni del vincolo preordinato all'esproprio.

Inoltre, in prima lettura, è stato approvato un emendamento che prevede l'applicazione della disciplina della garanzie definitive di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, anche in deroga alle clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del

titolo VI della parte II del medesimo codice (settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data (art. 7-ter). In particolare, la norma prevede l'applicazione dello svincolo progressivo, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo della garanzia definitiva - prevista a carico dell'appaltatore per la sottoscrizione del contratto e indicata per i contratti pubblici dei settori ordinari disciplinati dal Codice dei contratti pubblici (art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) - anche per i contratti pubblici relativi ai citati settori speciali.

La norma in esame specifica che tale intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Sempre sullo stesso tema, in Commissione è stato approvato un emendamento secondo cui gli operatori, che avevano già beneficiato della proroga contenuta nell'art. 1, comma 11, del DL Proroghe del 2021, possono beneficiare di un'ulteriore proroga di 2 anni (fino al 31 dicembre 2026) dei diritti d'uso sulle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz. La richiesta di proroga deve essere avanzata entro il 31 luglio 2023 ed è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato dall'AGCOM (art. 18).

L'obiettivo è quello di garantire la connettività a banda ultra-larga nelle aree interne del Paese, nelle more del completamento del Piano Italia a 1 Giga).

Con riferimento alla quantificazione del contributo annuo, il medesimo comma 4-bis precisa che tale contributo verrà determinato dall'AGCOM in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz (di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale) in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

Il DL prescrive anche misure in tema di **accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza**, prevedendo, tra l'altro, la proroga non oltre il 31 dicembre 2023 di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro con scadenza entro il 30 giugno 2023 (art. 17).

Si prevedono poi misure in tema di **infrastrutture digitali**, stabilendo, tra l'altro (art. 18):

- per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga, la proroga di 24 mesi dei termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del DL n. 77/2021 (1° giugno 2021). Tale proroga si applica anche alle SCIA, alle autorizzazioni paesaggistiche, alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA già prorogate. Al riguardo, in linea con una proposta di Confindustria, è stato approvato un emendamento che, al fine di consentire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale e non vanificare la portata della norma, prevede l'applicazione della proroga a tutti i titoli rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del Decreto in esame e non del DL n. 77/2021;

- per gli interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra-larga effettuati con la metodologia della micro trincea o con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con mini trincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture, l'esonero oltre che dalla richiesta di autorizzazioni archeologiche e paesaggistiche, dalla trasmissione della documentazione cartografica dei tracciati e fotografica della pavimentazione e dalle indagini con la soprintendenza, ma anche dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Si tratta di misure positive, che recepiscono le proposte degli operatori del settore delle telecomunicazioni e che Confindustria ha sostenuto. Al riguardo, si segnala l'esigenza di garantire un'implementazione omogenea delle norme su tutto il territorio nazionale, presupposto fondamentale per evitare incertezze applicative e attrarre investimenti.

Ancora, il DL contiene misure sul **funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC** (art. 19).

In particolare, la norma prevede che i procedimenti di VIA e AIA siano, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da 4 componenti della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e da 4 componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC. Inoltre, la norma prevede che l'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento.

La norma, poi, dispone alcune modifiche alla procedura di VIA, prevedendo, in particolare: *i)* l'eliminazione dalla documentazione da allegare all'istanza di VIA dell'atto relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico; *ii)* che l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi. Entrambe le modifiche sono in linea con le istanze di Confindustria e vengano pertanto valutate positivamente in quanto rimuovono, nell'ottica della semplificazione, adempimenti che appesantivano gli oneri a carico del proponente.

Si segnala, inoltre, l'approvazione in prima lettura della modifica all'art. 28 del d.lgs. n. 152 del 2006, **in materia di VIA e, più segnatamente, di monitoraggio**, per cui qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza non provvedano entro il termine stabilito, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente, che deve esprimersi entro il termine di 90 giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica, **provvede il titolare del potere sostitutivo**.

Infine, il decreto contiene misure sul **funzionamento della Soprintendenza speciale per i PNRR** (art. 20). In particolare, la norma estende le competenze della Soprintendenza speciale, prevedendo che essa operi - in sostituzione delle Soprintendenze ordinarie - per tutti gli interventi previsti dal PNRR e non solo per quelli sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno 2 Soprintendenze, ovvero in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR. L'auspicio è che questo intervento, ispirato a una condivisibile *ratio* di concentrazione e coordinamento delle valutazioni paesaggistiche, possa contribuire a risolvere quello che appare essere uno dei principali "colli di bottiglia" nei procedimenti riguardanti le opere PNRR (e non solo).

Inoltre, in prima lettura, è stato approvato un emendamento governativo secondo il quale, ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa. Al riguardo, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento (art. 4-bis).

Ancora in prima lettura, è stata introdotta una nuova disposizione secondo cui, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1, «Transizione 4.0», della Missione 1, «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», componente 2, «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio di dati, informazioni e documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i termini entro i quali il MIMIT deve assicurare l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attività istruttorie (art. 11).

4. Misure in materia di ricerca

Il DL prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal PNRR, sia riconosciuto alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua (art. 26). L'esonero si applica, per un periodo massimo di 24 mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e nel rispetto della disciplina sugli aiuti "de minimis". Si tratta di una misura che si inserisce nel quadro più ampio di azioni del PNRR dirette a rafforzare le competenze e la partnership pubblico-privato; potrà, quindi, essere utilmente integrata e potenziata con ulteriori interventi diretti a sviluppare tale collaborazione tra ricercatori e imprese.

Il DL (art. 26) poi interviene, tra le altre cose, sulla *governance* delle Università, prevedendo, per la carica di presidente del CdA, il possesso del diploma di laurea (o della laurea specialistica o magistrale), mediante il richiamo ai requisiti di cui all'art. 19, co. 6, del D.lgs. n. 165/2001.

5. Misure in materia infrastrutture e trasporti

Il DL interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del DL Sblocca Cantieri, prevedendo che, per tali opere, i Commissari straordinari possano approvare e porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 32).

Inoltre, il provvedimento introduce una serie di semplificazioni procedurali degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra cui si segnala quella che consente l'applicazione della procedura accelerata di cui all'articolo 44 del DL n. 77/2021 a tutti gli interventi di competenza del MIT stesso, ove finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea (art. 33).

6. Misure in materia di giustizia

Il DL interviene anche in materia di giustizia con misure volte a velocizzare il processo di digitalizzazione del processo (artt. 35 e 36). In particolare, tali misure riguardano il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, al fine di estendere gradualmente la facoltà di deposito digitale di atti processuali e definire il processo attraverso cui si possono generare copie idonee a sostituire, ai fini della conservazione, gli originali analogici di atti o documenti versati in fascicoli giudiziari di procedimenti civili, che conseguentemente possono essere distrutti.

Inoltre, in tema di **crisi d'impresa**, il DL interviene sulla composizione negoziata, di cui al *Codice* della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 38).

In primo luogo, il provvedimento interviene sulla misura premiale del **piano di rateazione dei debiti tributari** che l'Agenzia delle Entrate (AdE) può concedere, fino a un massimo di 72 rate mensili, quando lo richieda il debitore con istanza sottoscritta anche dall'esperto che lo assiste nella composizione negoziata, dopo la conclusione con i creditori di: *i*) un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni; o *ii*) un accordo che produce gli effetti di un piano attestato di risanamento. In particolare, l'intervento normativo introduce una nuova ipotesi di piano fino a 120 rate mensili, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa indicata nell'istanza del debitore.

In secondo luogo, il provvedimento dispone che, a seguito delle trattative, i creditori che raggiungono con il debitore un accordo sulla riduzione dei propri crediti, possano emettere **la nota di variazione in diminuzione dell'imposta sul valore aggiunto**, come già previsto per le procedure concorsuali e il piano attestato di risanamento.

Si tratta di misure volte a rendere più attrattivo il nuovo istituto che, stando ai dati diffusi, non ha avuto un esordio brillante.

In quest'ottica, il decreto introduce anche un **regime temporaneo di semplificazione** delle istanze di accesso alla composizione negoziata, presentate alla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2023, per cui, in luogo di una parte della documentazione necessaria (*i.e.* il certificato unico dei debiti tributari; la situazione debitoria complessiva; il certificato dei debiti contributivi), il debitore possa presentare una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta richiesta delle certificazioni almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza di

nomina dell'esperto. Si tratta di una semplificazione che punta a sbloccare le istanze pendenti, date anche le difficoltà manifestate dagli enti certificatori a produrre la documentazione richiesta in tempi brevi.

7. Misure in materia ambientale ed energetica

Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, il DL conferisce all'Agenzia del demanio (sentito il MEF) di **individuare i beni immobili di proprietà dello Stato** non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, **per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, anche per impianti superiori a 1 MW (art. 16).

Il DL, al fine di accelerare il processo di sviluppo del settore dell'idrogeno verde e rinnovabile, prevede poi che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, tra i progetti attuativi del PNIEC cui deve essere data precedenza, abbiano priorità, in ogni caso, anche quelli relativi a **impianti integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e/o rinnovabile** (art. 41).

In prima lettura, inoltre, si segnala una integrazione all'art. 42, inizialmente dedicato unicamente a interventi di rinaturazione dell'area del Po, che prevede adesso anche **misure per l'approvvigionamento idrico**. In particolare, viene aggiunto un comma 1-bis, per cui, al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, si prevede uno **slittamento al 30 giugno 2025 delle sperimentazioni sul deflusso ecologico** da parte delle Autorità di bacino distrettuali, volte a contribuire al soddisfacimento del fabbisogno nazionale di prodotti agricoli e consentire di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche, di cui all'articolo 21-bis del DL n. 21 del 2022. Inoltre, in attuazione del PNRR, si introducono disposizioni per la **semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale** nell'ottica della promozione dell'idrogeno verde e rinnovabile. In particolare, si prevede che i progetti relativi a impianti chimici volti alla produzione di idrogeno verde e di idrogeno rinnovabile siano soggetti esclusivamente alla VIA di competenza statale, fermo restando il requisito della loro "integrazione" e cioè che si tratti di impianti riferiti a una produzione su scala industriale e dotati di varie unità produttive funzionalmente connesse.

Inoltre, il DL interviene in tema di **quote di emissione dei gas a effetto serra**, al fine di destinare una parte delle risorse dei proventi delle aste di CO₂ e di competenza del MASE alla copertura delle spese per i servizi tecnico-specialistici necessari a garantire l'efficace attuazione delle misure previste dal PNRR, entro il limite massimo annuale di 3 milioni di euro (art. 45).

Si segnala, inoltre, che in prima lettura, è stata approvata una modifica all'art. 45, in materia di utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO₂, cui si aggiungono anche

disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico. In particolare, si prevede che, al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE e per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, del DL n. 34/2019, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Viene, inoltre, istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, che sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali e non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS. Con successivo decreto interministeriale saranno adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione del Registro e saranno definite le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema.

Sempre in sede di prima lettura, si segnala l'introduzione dell'articolo 45-*bis*, con cui si prevede che il MASE può avvalersi del Gestore dei servizi energetici (GSE) per l'espletamento della Missione 2 del PNRR (Rivoluzione verde e transizione ecologica), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli investimenti stessi.

Altra novità prevista dall'art. 47 è che l'incentivo tariffario previsto per la produzione e immissione in rete di **biometano** può essere esteso alla produzione di biometano tramite **gassificazione delle biomasse**.

Il provvedimento interviene poi positivamente in materia di impianti da fonti rinnovabili (art. 47).

In particolare, modificando l'attuale disciplina di cui all'art. 20 del D.lgs n. 199/2021 (*c.d. FER 1*) - che detta il regime transitorio applicabile in tema di "**aree idonee**" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili applicabile in attesa dei criteri per la loro definitiva individuazione - prevede che: *i*) sono considerate aree idonee i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori; *ii*) sia ridotta la fascia rispetto in relazione alle aree sottoposte a tutela protezione con riferimento sia agli impianti eolici (da 7 a 3 km) che fotovoltaici (da 1 km a 500 m). Al riguardo, inoltre, si prevede espressamente che, nei procedimenti autorizzatori, resta ferma la competenza del Ministero della cultura a esprimersi solo in relazione ai progetti localizzati in aree sottoposte a tutela (e non più, quindi, anche sulle cd. aree contermini).

Inoltre, il DL introduce condivisibili **procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici**, stabilendo che siano liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Qualora tali interventi ricadano in una zona sottoposta a vincolo

paesaggistico, l'installazione deve essere preceduta da apposita segnalazione alla Soprintendenza competente. Quest'ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nei 30 giorni successivi adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Con un'altra misura si prevede che, nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura non si esprimerà più nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante.

Il decreto poi apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative per l'installazione di tali impianti, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*.

Tra le varie modifiche, in generale condivisibili, si prevede che: *i)* il Ministero della cultura non partecipi più al procedimento unico in relazione ai progetti aventi a oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzate nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela, ma solo qualora non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale; *ii)* l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Inoltre, si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione aree nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle **comunità energetiche rinnovabili**.

In prima lettura, sono state approvate modifiche che prevedono l'esenzione dalla VIA, fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile ricadenti nelle aree contemplate dal Piano Terna, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico (art. 47). Si prevede anche che le disposizioni di cui al decreto MiSe n. 65 del 2018 (disciplina tecnica e incentivi per il biometano) continuino ad applicarsi ai progetti per la realizzazione o conversione di impianti di produzione di **biometano** e biocarburanti diversi dal biometano, per i quali: alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di VIA; sia stato rilasciato il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura; qualora siano oggetto di procedura a evidenza pubblica, alla data del 31 dicembre 2022 sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.

Infine, in tema di **teleriscaldamento**, sono previste delle modifiche al decreto legislativo n. 102 del 2014, affidando all'**Arera** il compito di stabilire le **tariffe** di cessione del calore in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (art. 47-bis).

Si dispone poi che, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, il MASE adotti un decreto avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle **terre e delle rocce da scavo** (art. 48). Il decreto, tra gli altri, disciplinerà la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensioni (sia quelli assoggettati a VIA o AIA, sia quelli non assoggettati a tale *permitting*), compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture. Ciò consentirà anche di abbattere i costi di gestione di questi materiali strategici, ossia le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, con impatti in positivo per la realizzazione delle opere PNRR.

A questo proposito, si segnala che in sede di prima lettura è stata aggiunta al comma 1, dell'articolo 48 la lettera *e-bis*), per cui nella predisposizione del decreto citato si dovrà fare riferimento, tra gli altri, anche ad **ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiori a 1.000 metri cubi**.

Infine, in Commissione, è stato approvato un emendamento che introduce misure contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (art. 29-*bis*). In particolare, si dispone che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvalga del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio per tali finalità e, altresì, per garantire alla Presidenza il coordinamento necessario ad affrontare situazioni di criticità ambientale nelle aree urbanizzate che vengano interessate da fenomeni di esondazione e alluvione. Inoltre, viene previsto, nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il coinvolgimento del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

8. Misure in materia di coesione

Il DL introduce disposizioni volte a migliorare la programmazione, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di coesione e di favorirne l'integrazione con il PNRR (art. 50).

A tal fine, **sopprime l'Agenzia per la coesione territoriale** e ne trasferisce le funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, per uniformare le funzioni di Dipartimento e Agenzia, il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) viene rinominato "Nucleo per le politiche di coesione" (NUPC), le cui modalità organizzative e di funzionamento saranno stabilite con DPCM, da emanare entro 90 giorni. La soppressione dell'Agenzia rappresenta un elemento di potenziale criticità, perché rischia di avviare un periodo di incertezza, in una fase delicata come quella della chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020.

Inoltre, il provvedimento, prevede che le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi SIE 2021-2027 o da altri fondi europei, di titolarità delle Amministrazioni

Centrali dello Stato, siano svolte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF), ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma (art. 51). Al riguardo, si ricorda che a tali Autorità di audit, per quanto concerne le politiche di coesione, è attribuita la vigilanza sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo dei Piani Operativi, in attuazione del Regolamento sui fondi strutturali europei e dell'Accordo di partenariato. L'Autorità deve trovarsi in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto a quella di Gestione e di Certificazione.

In prima lettura, sono state introdotte nuove disposizioni in materia di assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia energetica, e rendicontate nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali. Saranno poi individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale coerenti con la natura delle risorse utilizzate, cui destinare le somme trasferite sul conto corrente, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse. Con questa previsione, le risorse nazionali spese vengono sì rimborsate, ma i rimborsi destinati al fondo di rotazione che copre il cofinanziamento della politica di coesione. In questo modo, le risorse rimborsate dovranno seguire regole e destinazione territoriale della coesione.

Inoltre, nell'ambito delle previsioni del regolamento REPowerEU, si dispone che i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, siano assegnati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute. Il limite di questa previsione risiede nella sua finalità, relativa principalmente all'introduzione di agevolazioni per i clienti domestici, che esclude quindi le misure dirette al sostegno alle imprese.

Infine, il DL introduce alcune positive misure di semplificazione in tema di interventi infrastrutturali che, nonostante siano stati defINANZIATI in applicazione del comma 7-*quater* dell'art. 44 del DL Crescita (DL 34/2019), presentano un elevato livello di avanzamento. Nello specifico, il Dipartimento per le politiche di coesione deve individuare (entro 60 giorni dalla pubblicazione del DL) interventi per cui, al 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi di gara oppure inviate le lettere di invito per l'affidamento dei lavori o per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. Con successiva delibera del CIPESS verranno assegnate a questi interventi le risorse necessarie al loro completamento, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 (art. 53).